
LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto legislativo - 21/11/2005, n.286

Gazzetta Ufficiale: 09/01/2006, n.6

Vigente dal 08/07/2010

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.286 (in Gazz. Uff., 9 gennaio, n.6) - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (A) (1) (2) (3) .

(A)I n riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 gennaio 2012 n. 510.

[1] A norma dell'articolo 1, comma 247, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 7-bis del presente decreto, sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel presente decreto legislativo.

[2] Vedi inoltre ilD.M. 10 marzo 2020.

[3] Per un un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al presente Decreto vedi l'articolo 1, comma 5-bis del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156.

CAPO I

Capo I Riassetto normativo dell'attivit  di autotrasporto di merci per conto di terzi

Articolo 6 bis

(Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia) (1) .

1. Nel contratto scritto e' indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non puo' essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e' tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonche' le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente e' tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e' dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e' commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non puo' essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonche' alle modalita' di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103.

